



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Brescia

N. \_\_\_\_\_

Senza \_\_\_\_\_ C. Cassone

n. 1607 del 30.11.1983

e/ PAPA Angelino + 7

oggetto: strage di Brescia del 28.05.1974  
e omicidio di Plio FORARI

P/10

(5)

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
VENEZIA

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

doc.

3

F. N

Venezia 25-7-84


Caro Zorzi

Ti invio, come d'incarico,  
copia della sentenza della  
Corte di Cassazione nel  
processo per la strage di Brescia  
Cordiali saluti

Scognamiglio

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
VENEZIA

RISERVATO



AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE

D<sup>r</sup> GIANPAOLO ZORZI

Tribunale ufficio Istruttoria

BRESCIA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A


I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

S E Z I O N E I P E N A L E

Udienza pubblica  
del 30.11.1983

SENTENZA N.1607

REGISTRO GENERALE  
N.5299/83

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. MARCO DI MARCO

Presidente

000045

1. Dott. LEO PICCININNI

Consigliere

2. " MARCELLO DE LILLO

"

3. " GIORGIO BUOGO

"

4. " RENATO DE TULLIO

"

x VE

ha pronunciato la seguente

## S E N T E N Z A

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia nei confronti di:

1) Papa Angelino n. il 26.5.1956; 2) Papa Raffaele n. il 7.11.1948; 3) Ferrari Fernando n. il 14.12.1954; 4) DE AMICI MARCO n. il 23.1.1954; 5) Pagliai Pier Luigi n. il 7.12.1954; 6) Fusari Sergio n. il 1°.4.1945; 7) Giacomazzi Ombretta n. il 11.12.1956 e 8) Bonati Ugo n. il 13.10.1953 nonché da De Amici Marco n. il 23.1.1954

avverso la sentenza in data 2.3.1982 della Corte di Assise di Appello di Brescia

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Marcello De Lillo


Udito, per la parte civile gli avv.ti Diofebo Alfieri, Giuseppe Frigo, Francesco Loda, Gianfranco Maria, Pier Domenico Apicella e Giuseppe Fiorilla

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. A. Scopelliti che ha concluso come da dispositivo.

Uditi i difensori avv.ti Luigi Devoto, Claudio Zilioli, R. Bianchi e Gianfranco Bordoni.



00004



**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con sentenza in data 2 marzo 1962, la Corte di  
Assise di Appello di Brescia, in parziale riforma  
di quella di primo grado, assolveva: Papa Angeli-  
no e Papa Raffaele dai reati di detenzione e por-  
to illegale di condelotti espositivi, nonché da quel-



20047




lo di strage, per non aver commesso il fatto, Ferrari Fernando da tutti i reati ascrittigli, compresi quelli di strage e di omicidio colposo, con forzula piena, riduceva la pena inflitta al De Aicci Marco per il reato unificato di detenzione e porto illegale di esplosivi, munizioni da guerra e di una pistola, ad anni tre, mesi quattro di reclusione e lire 500.000 di multa, mentre assolveva Pagliai Pier Luigi dagli stessi reati di cui sopra, per non aver commesso il fatto, e Giacomazzi Ombretta dai reati di falsa testimonianza perché il fatto non sussiste, confermando nel reato la impugnata sentenza assolutoria nei confronti dei suddetti imputati per i rimanenti reati, e di Giordano Cosimo, Ferrari Mauro, Guzzago Arturo, Arcai Andrea, Fusari Sergio e Bonati Ugo dai rispettivi reati ascritti.




In punto di fatto é emerso, secondo la ricostruzione della vicenda processuale operata dai giudici di merito, che nella notte tra il 15 e 19 maggio 1974, verso le ore 3 del mattino, nella Piazza del Mercato di Brescia si verificava una violenta esplosione che dilaniava lo studente ventenne Ferrari Silvio che, a bordo di una motovespa, trasportava un micidiale ordigno esplosivo.



112070




Avviate prontamente le indagini di Polizia giudiziaria si accertava:  
che il Ferrari era un noto estremista militante in formazione extraparlamentari di estrema destra quali: "La Fenice" e "Anno Zero" in stretto contatto con l'oltranzismo nero di Milano e di Verona, che l'esplosione devastante era stata provocata secondo i periti balistici da un potente ordigno composto da tritolo e nitrato di ammonio, innescato con detonatore elettrico, con accensione pre-determinata mediante congegno ad orologeria, che infine, alcune ore prima della esplosione (esattamente alle 22,30) una voce anonima aveva chiamato le centrali operative della guardia di Finanza e della Polizia Stradale avvertendo che tra mezz'ora sarebbe scoppiata una bomba al Blue Gate un'accorciata discoteca di Brescia - che veniva subito fatta sgomberare dal numeroso pubblico che l'affollava senza che, però, venisse rinvenuto alcun ordigno esplosivo. Intanto, nel successivo giorno 21 maggio, venivano celebrati, nel locale cimitero, con il consueto rituale di saluti fascisti, i funerali del giovane Ferrari, ai quali intervenivano elementi dello estremismo nero di Verona, alcuni dei quali, poi, venivano arrestati per



porto abusivo di pistole, di munizioni e di armi improprie. Nello stesso giorno poi, perveniva al giornale di Brescia, un foglio dattiloscritto intestato "Partito Nazionale Fascista - Sezione di Brescia Silvio Ferrari", - con cui si assumeva che quest'ultimo era stato ucciso "dai rossi" per cui si preannunciavano gravi ritorsioni ed attentati per i restanti giorni di maggio.

Successivamente, ancora, il 27 dello stesso mese, perveniva al Questore di Brescia, al Procuratore Generale, a due giornali del luogo ed a due cittadini, un altro minaccioso comunicato intestato "Ordine Nero - Gruppo Anno Zero" contenente oscure minacce di morte e di distruzione di locali pubblici, quale ritorsione per il decesso del Ferrari, avvenuto secondo il comunicato, ad opera dei "rossi". In questo clima incandescente, come era stato preannunciato da alcuni giorni dal Comitato Permanente Antifascista di Brescia, veniva attuata il 28 maggio nella locale Piazza della Loggia, una imponente manifestazione popolare con la partecipazione di circa duemila persone per contrastare il dilagante terrorismo nero, con discorsi di uomini politici e di sindacalisti; che ad un tratto, alle ore 10,12 nel corso dell'intervento





di un sindacalista, si verificata la deflagrazione di un potente ordigno esplosivo-occultato in un cestino metallico porta-rifiuti situato nel lato est della Piazza dove vi sono i portici - che provocava la morte di otto ignari cittadini ed il ferimento di "oltre cento manifestanti che si erano accalcati sotto il porticato per ripararsi dalla pioggia in atto.



Il grave attentato veniva subito rivendicato con manifestini rinvenuti a Trieste, Brescia ed a Vicenza, rispettivamente da "Ordine Nero" "Ordine Nuovo" ed infine, da "Ordine Nero gruppo Anno Zero" per cui venivano iniziate febbrili indagini in direzione dell'estremismo nero. L'istruttoria condotta con il rito formale, si presentava subito lunga e complessa, per le omertà e le reticenze dei testi, per le contrastanti dichiarazioni di taluni indiziati e per l'assenza di validi reperti, per cui non era possibile stabilire, con certezza, nemmeno come fosse stato azionato il dispositivo di innescò del micidiale ordigno, mentre una martellante campagna di stampa che evidenziava il dolore, lo sdegno, la sfiducia ed il furore dell'opinione pubblica reclamava una pronta giustizia sommaria, per cui i metodi di conduzione del




le indagini venivano sottoposti a dura critica da parte della difesa degli imputati che lamentava: le vistose violazioni di legge, gli allucinanti interrogatori notturni degli inquisiti, gli scorcentanti isolamenti carcerari degli imputati e dei testi, al di fuori di obiettive esigenze processuali e prolungati al di là di ogni ragionevole limite per fiaccarne la resistenza, la illegittima interferenza dell'attività di altri organi in quella giurisdizionale, ed infine, la continua adozione di provvedimenti restrittivi nei confronti di testi ritenuti, a torto o a ragione, falsi o reticenti. In questo quadro, non certamente esemplare in cui si svolgeva la difficile e delicata istruttoria, gli inquirenti, anzitutto ritenevano che i due episodi criminosi e cioè: la morte di Silvio Ferrari e la strage di piazza della Loggia fossero strettamente collegati tra di loro, per cui l'inchiesta doveva essere unica. Conseguentemente, per quanto attiene al primo episodio, gli stessi inquirenti prospettavano tre "ipotesi di lavoro" e cioè:

- 1) che la morte del Ferrari fosse dovuta ad un fatto del tutto accidentale, verificatosi nel corso di un attentato terroristico, per una non perfetta




110002




confessione dell'ordigno esplosivo e del suo meccanismo di accensione o per altre cause dovute esclusivamente alla vittima, la quale non si trovava in perfette condizioni psico-fisiche, avendo ecceduto quella sera, nel bere alcoolici, per cui sussistevano corresponsabilità di terze persone;

2) che invece, l'evento, era stato determinato da cause colpose derivanti da una imperfetta confezione dell'ordigno, attribuibile a Ferrari Fernando - quale correo nello attentato - come diretta conseguenza di una attività fin troppo prevedibilmente pericolosa, tenuto conto anche, dello stato di quasi ebbrezza alcoolica della vittima, che avrebbe dovuto sconsigliare, in quella sera, la confezione, l'affidamento ed il trasporto dell'ordigno medesimo; o che infine, 3) la morte del giovane era da ascrivere all'azione dolosa dei suoi "camerati" di fede politica, in quanto avendo il suddetto manifestato la sua intenzione di abbandonare l'organizzazione eversiva, con conseguente pericolo di rivelazioni, che se attuate, avrebbero posto in serio pericolo gli altri partecipanti, sarebbe stata decisa la sua eliminazione fisica, mediante manomissione del congegno ad orologeria, in modo che la deflagrazione dell'ordigno






gno si verificasse prima del previsto. Ora da  
 siffatte premesse, il giudice istruttore, nella  
 sua ordinanza di rinvio a giudizio é pervenuto  
 al convincimento che l'azione terroristica nei  
 confronti del "Blue Note" e del Corriere della  
 Sera, e non postata a compimento per l'esplosio-  
 ne, anzitempo, dell'ordigno avvenuta in Piazza  
 Mercato, non era altro che una lugubre messa in  
 scena, in quanto gli ideatori dell'operazione  
 stessa; - Buzzi Ermano e Ferrari Fernando - non  
 volevano affatto l'esecuzione dell'attentato, ma  
 solamente la morte del Ferrari Silvio, facendo  
 scoppiare, prima del tempo, la bomba che quest'ul-  
 timo trasportava sulla pedana della motovespa,  
 per cui secondo lo stesso giudice istruttore, lo  
 attentato era stato solo il pretesto per indurre  
 il "Silvio" a trasportare l'ordigno esplosivo,  
 già predisposto alla deflagrazione anticipata  
 durante la marcia verso l'obiettivo, e pertanto  
 i suddetti due imputati dovevano ritenersi in  
 concorso con altre persone non identificate, gra-  
 vemente indiziate di omicidio volontario aggra-  
 vato in persona dello stesso Ferrari. Tale rico-  
 struzione accusatoria, però, non é stata copdi-  
 visa dalla Corte di Assise di primo grado, la quale,



al termine di una lunga disamina delle risultanze istruttorie, e dopo aver analizzato singolarmente le dichiarazioni della Giacomazzi e di Papa Angelino, ponendone in rilievo le insanabili contraddizioni e la loro scarsa affidabilità, perché smentite dagli altri testi o da fatti obiettivamente certi, è pervenuta al convincimento che la vittima non apparteneva ad alcuna organizzazione terroristica di cui il Buzzi ed il Ferrari Fernando facessero egualmente parte con poteri decisionali, che inoltre, non sussisteva alcun valido movente per la soppressione del "Silvio" in quanto non era emerso che costui "avesse tradito o parlato o fatto, comunque, confidenze compromettenti o che stesse per farlo" e che inoltre, avesse intenzione di uscire da qualsivoglia organizzazione, mentre invece, sussistevano fondati elementi per ritenere: che l'attentato al "Blue Note" o al Corriere della Sera - non portato a compimento per lo scoppio anticipato dell'ordigno - era stato ideato e preparato dallo stesso "Silvio, con la collaborazione del Ferrari Nando, i quali avevano anche provveduto a confezionare la bomba, che pertanto, la morte del primo, fu certamente un evento non voluto, attribuibile al



secondo, a titolo di mera "colpa" come diretta conseguenza di un'attività prevedibilmente imprudente" sia nella preparazione del micidiale ordigno che nell'affidamento dello stesso a persona che si trovava in precarie condizioni psico-fisiche dovute alla quasi ebbrezza, per cui era da ravvisarsi, nella specie, il reato di omicidio colposo e non quello volontario ritenuto dall'accusa.

La Corte di Assise di Appello, confutando con convincenti argomentazioni le anzidette tesi, ha ritenuto invece, che la morte del Ferrari Silvio fosse da ascrivere a fatto meramente accidentale in quanto non sussisteva alcuna prova della partecipazione del "Mando" alla confezione della bomba che inoltre, quest'ultima era esplosa, anzitempo, per mera accidentalità, dovuta forse: o alla "maldestra" confezione dell'ordigno, o ad una brusca frenata del mezzo che aveva provocato con il sobbalzo, l'esplosione medesima, o ad una errata regolazione del congegno ad orologeria, o infine, all'influenza esercitata dall'apparato elettrico della motovespa sul detonatore collegato all'esplosivo.

In questo quadro di divergenti opinioni dei giu-





dici di merito sulla morte del Ferrari, la generica non ha fornito decisivi elementi di giudizio per la sicura affermazione di una delle tre tesi prospettate, ritenendo certo solo: che l'ordigno era costituito da circa un Kg. di esplosivo da scoppio di due diversi tipi, tritolo ad alto punto di fusione e nitrato di ammonio pulverulento e gelatinato con caratteristiche simili all'"Anfo", e che l'esplosivo stesso era innescato con un detonatore elettrico e l'accensione era predisposta, a tempo prestabilito, mediante congegno ad orologeria ottenuto con una sveglia da viaggio marca "Europa", mentre per quanto riguardava le cause dello scoppio, esse erano dovute, con eguale probabilità: o ad un macroscopico errore di regolazione della sveglia, oppure ad una errata conoscenza dell'ora di esplosione, o infine, ad un improvviso malore della vittima medesima, che aveva determinato una imprevista e prolungata sosta nel luogo dello scoppio; che invece, altri elementi certi, erano: che la causa della morte doveva ravvisarsi in lesioni intense ed estese, molte delle quali ad organi di alta dignità funzionale, alline del mantenimento della vita, e che, inoltre, il tasso acidoemico rilevato nel sangue del



11/11/57



cadavere era di 80 mg. per cento grammi di sangue.

Intanto, l'istruttoria per la identificazione degli autori della strage di piazza della Loggia non aveva compiuto, dopo sette mesi di febbrili indagini, alcun significativo passo avanti e ciò aveva determinato notevole malumore nei cittadini ed aperta sfiducia nei confronti degli inquirenti che venivano accusati di colpevole inezia o addirittura di voler nascondere qualcosa di poco chiaro per la mancata identificazione dei responsabili.

Divisione


In questo clima di pesante condizionamento, le indagini venivano indirizzate nei confronti di Buzzi Erasmo - un noto pregiudicato specializzato in furti di opere d'arte ora deceduto - noto per le sue simpatie e per il suo acceso attivismo per le organizzazioni di estrema destra, il quale era solito operare per la commissione dei furti nelle chiese con tale Bonati Ugo e con i fratelli Papa Angelino e Papa Raffaele. Pertanto i suddetti venivano tutti arrestati, con separati provvedimenti del Pubblico Ministero e del giudice istruttore, per i rispettivi reati di resistenza a pubblico ufficiale e di concor-




so in furto aggravato e posti in isolamento?  
Intanto, il 27 gennaio 1975, Papa Luigi - padre  
di Angelino e Raffaele - presentava ai Carabinieri  
del Nucleo Investigativo di Brescia, una detta-  
gliata denuncia nei confronti del Buzzi, accusan-  
dolo di aver approfittato di Angelino "tenendolo  
schivo come una donna", inducendo, altresì sia  
lo stesso Angelino che il Raffaele a commettere  
i gravi furti per i quali erano stati arrestati,  
che inoltre, lo stesso Buzzi, aveva compiuto degli  
atti immorali anche nei confronti dell'altro fi-  
glio tredicenne a nome Antonio. A seguito di tale  
denuncia, il Papa Luigi, esternava al maresciallo  
Arli del citato nucleo investigativo, i suoi preoc-  
cupati timori per la prevedibile vendetta del Buz-  
zi - persona, a suo dire, estremamente pericolosa  
per il carattere violento ed aggressivo, aggiun-  
gendo anche, di essere stato apparentemente rimprove-  
rato dall'altro figlio Domenico per la sua sconsi-  
derata iniziativa giudiziaria, il quale gli aveva  
fatto presente di aver appreso in Carcere, da Raf-  
faele e Angelino, che il Buzzi era persona capace  
di uccidere" senza pensarci due volte" tanto vero  
che era stato proprio lui a mettere le bombe in  
piazza della Loggia. Questo fatto, che ha determi-




Luigi -





nato una volta nelle indagini, veniva subito portata a conoscenza degli inquirenti, i quali assumevano a verbale gli altri familiari del denunciante, ed in particolare: Fuzari Sergio - genero del Papa - il quale riferiva di aver appreso la sera del 24 gennaio 1975 proprio dal suocero, che il Buzzi si era vantato con Angelino e Raffaele di aver messo la bomba in piazza della Loggia, nonché lo stesso Domenico, il quale negava di aver riferito al padre che il Buzzi avesse collocato le bombe, aggiungendo, in sede di confronto, che il genitore si era inventato tutto per odio nei confronti del Buzzi che riteneva unico responsabile del travisamento dei figli. Quindi, veniva assunto a verbale anche Papa Angelino, il quale in successivi interrogatori, faceva presente che il Buzzi parlando della imminente manifestazione antifascista gli aveva confidato che i suoi amici di partito avrebbero fatto succedere il finimondo e che inoltre, lo stesso Buzzi era solito preparare personalmente le bombe per gli attentati, legando assieme i candelotti con il nastro adesivo, finché il 6 marzo 1975; l'Angelino durante una pausa di un lungo ed estenuante interrogatorio, confidava in lacri-

Divisione




000059



me al capitano dei Carabinieri Delfino, che la bomba in piazza della Loggia l'aveva messa lui, e che essa gli era stata data proprio dal Buzzi che era presente al momento in cui la stessa veniva collocata nel cestino ribadendo, subito dopo, tale sua confessione al giudice istruttore, sia pure con la variante che a mettere la bomba nel cestino porta-rifiuti era stato lo stesso Buzzi, ed arricchendola con ulteriori particolari e cioè: che il 24 maggio 1974 egli si era recato con il Buzzi in diversi negozi di elettricità, ove il suddetto, aveva acquistato del filo di rame e delle spine elettroniche piccole, che il successivo giorno 25 aveva acquistato, sempre per conto del Buzzi delle pile da 9 volts, che inoltre, nella mattinata del 27 si era recato in casa del predetto e lo aveva visto intento ad armeggiare con un trasformatore e di aver notato a terra sei candelotti tenuti insieme con il nastro adesivo e con dentro inserito un oggetto metallico cilindrico, che, infine, la mattina della strage verso le ore 7 - 7,30 si era recato unitamente al Buzzi in Piazza della Loggia, ove quest'ultimo aveva disposto un pacchetto in un cestino porta-rifiuti ubicato vicino ai portici, quindi si erano recati




al bar dei Miracoli, e poi egli era andato dal barbiere, ove verso le 11.30 era stato raggiunto dal Buzzi che gli aveva comunicato l'accaduto. Tuttavia questa confessione è stata, nella progressione degli interrogatori, ora ritrattata, ora riaffermata con modifiche, dallo stesso Angelino, il quale tra l'altro, precisava di aver ricevuto dalle mani del Buzzi un pacchetto che egli aveva depono nel cestino indicatogli proprio dallo stesso Buzzi, il quale gli aveva detto che si trattava di una "bombetta" preparata per fare uno "scherzo" ai comunisti. Al termine di quattro drammatici interrogatori consecutivi - dal 16 al 19 luglio 1975 l'Angelino scriveva in data 21 luglio 1975 dal Carcere una lettera ai genitori, con cui ricostruiva in sintesi i due episodi della morte di Ferrari Silvio e della successiva strage di piazza della Loggia. Venivano assunti a verbale, come testi, anche Bonati Ugo e Giacomazzi Ombretta il primo, come si è visto era la persona che si accompagnava con il Buzzi nella commissione di furti di opere d'arte; mentre la seconda è la figlia dei gestori della Pizzeria "Ariston" ritrovo abituale degli estremisti neri - ed era la donna concupita dal Buzzi e dal Ferrari Fernando, ma che in segreto



COPIA  
1/10/75






amava il "Silvio".

E' opinione dei primi giudici, che il coinvolgimento del Bonati nella strage fosse conclamato da una serie impressionante di indizi e dalle stesse ammissioni rese dal suddetto in numerose deposizioni, di aver partecipato materialmente a tutte le fasi esecutive dell'attentato, pur tuttavia il Bonati ha conservato nell'odierno procedimento, la qualità di testimone ed é stato ritenuto dagli inquirenti uno dei pilastri dell'accusa. Infatti, il predetto, trovandosi in stato di detenzione per concorso nel furto del quadro del Romanino, venne ripetutamente interrogato dal giudice istruttore in merito alla strage riferendo, con progressive versioni sempre più ampie, che nel pomeriggio del 27 maggio 1974 essendosi recato in casa del Buzzi per chiedere sostegno ed aiuto, temendo di essere arrestato per la questione del quadro rubato, aveva avuto modo di notare nella camera da letto, un pacchetto contenente dei candelotti di tritolo da cui fuoriuscivano dei fili elettrici, che alla sua richiesta di spiegazioni, lo stesso Buzzi gli aveva confidato la sua intenzione di vendicare la morte di "Silvio" mettendo l'ordigno esplosivo in piazza della Loggia, ove il giorno successivo era





311152



stata programmata una manifestazione antifascista. Il Bonati ha aggiunto: che al mattino successivo, verso le ore sei, si era recato, assieme al Buzzi, a prelevare un certo "Nando" - identificato, poi, in Ferrari Fernando - e durante il viaggio di ritorno il Buzzi aveva effettuato una ricognizione attorno alla piazza suddetta, e quindi aveva scambiato con il Nando alcune frasi: "stamattina è la volta buona, faremo lo scherzo, il fascismo ritornerà e "Silvio" sarà vendicato, aggiungendo anche, che l'ordigno lo aveva in macchina e che era sua intenzione di occultarlo in un cestino porta-rifiuti, quindi avevano raggiunto l'abitazione dei fratelli Papa, ove avevano prelegato Angelino e Raffaele dirigendosi, poi, tutti al Bar dei Miracoli - altro abituale ritrovo dei neofascisti ove i suddetti, a dire del Bonati, avevano continuato nei loro farneticanti discorsi di esaltazione del passato regime e dei loro accesi propositi di vendetta, che dopo un certo tempo, egli "Nando", Angelino e Buzzi erano andati con la macchina in Piazza della Loggia ove, per primo, era sceso "Nando" dirigendosi verso un punto prestabilito che egli non aveva potuto vedere, e quindi, erano scesi dalla macchina, anche il Buzzi e l'An-

Divisione






"angelino" dirigendosi, entrambi verso la fontana, ove in quei pressi, si trovava un cestino portarifiuti, che il Buzzi, secondo il testuale racconto dello stesso Bonati " aveva fatto l'atto di bere poggiando una mano sul bordo della vasca, ed in tale posizione, l'indumento che indossava si aprì allargandosi lateralmente, in quel momento "Angelino" stava vicino al Buzzi .... vidi un movimento dei due verso il cestino, ma non percepii bene cosa avvenisse".

Le dichiarazioni del Bonati non sono state ritenute attendibili dai giudici di merito per le loro insanabili contraddizioni, falsità ed incongruenze logiche.

Infatti, i primi giudici sono pervenuti al convincimento che "la menzogna fosse il prezzo pagato dal Bonati per evitare la propria incriminazione per la strage" e di qui la loro conseguenziale richiesta, avanzata in sentenza, alla locale Procura della Repubblica, di promuovimento dell'azione penale nei confronti del suddetto per concorso in strage, mentre i giudici di secondo grado, pur condividendo il giudizio negativo sulla attendibilità del teste, hanno posto in luce le gravi contraddizioni ravvisabili nelle sue numero

adattamenti






se deposizioni che lo facevano ritenere un teste  
 assolutamente inaffidabile. Per quanto attiene,  
 poi, alle deposizioni della teste Giacometti "ter-  
 zo vertice del triangolo accusatorio, come l'hon-  
 no definita i giudici di appello - essa era l'ami-  
 ca dei "neri" di cui si riceveva le confidenze.  
 La suddetta venne arrestata per reticenza e te-  
 nute in isolamento dal 10 marzo al 2 agosto 1975.  
 Durante tale lungo periodo di detenzione e di i-  
 solamento carcerario è stata ripetutamente inter-  
 rogata dagli inquirenti e "nell'ansia di risolve-  
 re la propria situazione" come si afferma testual-  
 mente in sentenza, si era decisa a collaborare,  
 ed infatti, nei suoi molteplici interrogatori  
 aveva riferito - per averlo appreso in pizzeria  
 - che l'attentato nel quale aveva perso la vita  
 Ferrari Silvio era stato organizzato qualche  
 giorno prima nella "Pizzeria Ariston" dal Buzzi  
 e dal Ferrari Nando, alla presenza dei fratelli  
 Papa, che in quella occasione il Buzzi ed il "Nan-  
 do" avrebbero concordato la eliminazione di "Sil-  
 vio" perché voleva "uscire dalla organizzazione"  
 predisponendo anche il relativo piano operativo  
 che prevedeva una telefonata alla polizia annun-  
 ciando un attentato alla discoteca "Blue Kote"

causale



100.55



la preparazione dell'ordigno da parte del "Nando" ed infine, la falsa comunicazione a Silvio dell'orario di esplosione. Successivamente la Giacomazzi estendeva le sue accuse, per il suddetto episodio, anche a Gussago Arturo, il quale, a suo dire, avrebbe convinto il Silvio a portare la bomba con la sua motocicletta. Mentre per quanto riguardava la strage di Piazza della Loggia, la stessa Giacomazzi accusava inizialmente, nel suo interrogatorio del 14 marzo 1975, il Buzzi, "Angelino" e Raffaele Papa di aver compiuto l'effettato delitto precisando: di aver appreso ciò dallo stesso Buzzi che le aveva anche confidato che la bomba era stata costruita da lui, mentre Angelo e Raffaele l'avevano collocata, la notte prima della manifestazione antifascista, in Piazza della Loggia; successivamente negli interrogatori del 30.6.1975, la Giacomazzi arricchiva il suo racconto di altri particolari, e cioè: che la strage era stata progettata dal Buzzi e dal "Nando" al tavolo della "Pizzeria Ariston" per vendicare la morte di "Silvio" che ad essa avevano dato la loro convinta adesione Ferrari Mauro, De Anici Marco, Giordano Cosimo, Gussago Arturo e Arcai Andrea, accasunati tutti dalla ferma volontà di vendicare



la morte di "Silvio" ad opera dei "rossi". Anche la teste suddetta non è stata ritenuta credibile dai giudici di merito, per la "insincerità" delle sue dichiarazioni accusatorie nei confronti degli imputati "che ricalcano le orme delle accuse formulate da altri" per le gravi contraddizioni in cui è vistosamente caduta, ed infine, per le continue ritrattazioni operate anche in sede extragiudiziale e poi nuovamente smentite. Per quanto attiene, poi, alla generica, la ricostruzione istruttoria dell'attentato, ha posto luce che l'ordigno depresso in Piazza della Loggia era stato fatto esplodere mediante un impulso radio-trasmesso a distanza, ma questa affermazione è stata, però, categoricamente smentita con diffuse argomentazioni, dai giudici di primo grado, i quali, partendo dal presupposto che le perizie balistiche e tecniche sulla devastante esplosione non avevano potuto attingere concreti risultati, certi ed inconfutabili sul piano tecnico-scientifico, per carenza di reperti obiettivi, dovuta al fatto, che l'area interessata allo scoppio era stata sottoposta ad accurata operazione di pulizia e di lavaggio, con la conseguente rimozione di eventuali frammenti metallici, e che



l'ipotesi dell'uso di un radiocomando per azionare a distanza l'innesco esplosivo dell'ordigno, contenuto nel cestino porta-rifiuti, era stato ritenuto dagli stessi periti molto improbabile, perché un siffatto congegno altamente sofisticato difficilmente avrebbe potuto essere costruito artigianalmente e né adattato ad apparecchi precisi-  
stenti da persona non professionalmente qualificata in campo elettrico e senza l'ausilio di speciali apparecchiature, sono pervenuti al convincimento che la Giacomazzi, il Papa Angelino ed il Bonati, anche sotto tale profilo, non erano credibili allorquando, nelle loro dichiarazioni, avevano sostenuto l'impiego di uno strumento del genere, mentre secondo i giudici di appello, siffatto "drastico giudizio" non poteva condividersi, per l'assorbente motivo che i periti non avevano fornito un giudizio di certezza sul problema importante dell'eventuale uso da parte degli attentatori di un radiocomando a distanza - indicato invece con sicurezza, dai testi suddetti. Ma avendo, altresì, formulato altre ipotesi alternative quali: un piccolo apparecchio al orologeria oppure un congegno chimico, sono pervenuti alla conclusione che le risultanze della generica non for-



nivano alcun aiuto concreto alla ricostruzione accusatoria del grave episodio operata dagli inquirenti.

Pertanto, anche per la valutazione della generica relativa alla strage, si sono avute divergenti opinioni da parte dei giudici di merito, le quali non hanno, di certo, contribuito alla chiarezza dell'accertamento dei fatti sottoposti al loro giudizio. Quindi la istruttoria, dopo l'escusione di numerosi altri testi di minore rilievo e l'acquisizione delle perizie medico legali dei

feriti, si concludeva con il rinvio a giudizio davanti alla Corte di Assise di Brescia dei seguenti imputati:


a) Buzzi Ermanno e Ferrari Fernando per rispondere di omicidio volontario aggravato in persona di Ferrari Silvio, b) degli stessi Buzzi e Ferrari Fernando, nonché di Papa Angelino, Papa Raffaele, Giordano Cosimo, Gussago Arturo e Arcai Andrea per rispondere di concorso in detenzione e porto illegale di esplosivo e di tentata collocazione di un ordigno esplosivo, in luogo pubblico, al fine di suscitare pubblico timore; c) di De Amici Marco e Pagliai Pierluigi per rispondere di concorso in detenzione e porto illegale di una quantità impre-



cisata di esplosivi, di munizioni da guerra e di una pistola, d) di Ferrari Fernando per rispondere di detenzione e trasporto illegale, in concorso con il defunto Ferrari "Silvio", di un quantitativo imprecisato di materiali esplodente, nonché di esplosioni continuate, al fine di suscitare pubblico timore, di ordigni esplosivi ai danni rispettivamente del Supermercato "COOP" della C.I.S.L. e del negozio di macelleria di Minessi Bernardino, nonché di danneggiamento continuato dei suddetti immobili, e del compimento di atti diretti a cagionare il crollo parziale dell'edificio della suindicata confederazione italiana sindacati liberi, ed infine, per quanto attiene più specificatamente alla strage di Piazza della Loggia; e) di Buzzi Ernanno, Papa Angelino, Papa Raffaele, Giordano Cosimo, Ferrari Mauro, Ferrari Fernando, Guasago Arturo, De Amici Marco e di Arcaì Andrea per rispondere, di concorso in detenzione e porto illegale di candelotti esplosivi e di strage che cagionava la morte di otto persone ed il ferimento di oltre cento con le aggravanti: per il Buzzi di aver determinato a commettere il reato Papa Angelino che aveva compiuto da appena due giorni gli anni 18 e che si



000070




trovava, quindi, per immaturità psichica ed intellettuale in stato di minorata resistenza di fronte alla suggestione del determinatore, e per il Ferrari Fernando, di aver determinato a commettere i reati Ferrari Mauro e Arcai Andrea minori degli anni 18, nonché dello stesso Buzzi per altri specifici reati minori, che non è il caso di menzionare, perché il suddetto è stato ucciso il 13.4.1981 nel carcere di Novara ed il delitto è stato rivendicato da Tuti Mario e da Pier Luigi Concutelli, ed ancora; F) di Colzato Roberto, Fusari Sergio, Lodrini Maddalena, Zanigni Benito, Giacomazzi Ombretta e Bonati Ugo per rispondere dei reati di falsa testimonianza, rispettivamente ascritti, ed infine; G) di Buzzi Emanuele, Papa Angelino, Papa Raffaele, Giordano Cosimo e Ferrari Fernando per rispondere di concorso nel reato contravvenzionale previsto dall'art. 658 Codice Penale. Il dibattimento di primo grado, protrattosi per circa quindici mesi, denso di colpi di scena per la ritrattazione delle accuse da parte di Papa Angelino e per le contrastanti dichiarazioni della Giacomazzi, si concludeva con la sentenza del 2 luglio 1979, emessa dopo sei giorni di camera di Consiglio, con cui venivano ri-

10/10



conosciuti colpevoli del delitto di strage - originariamente contestate a nove imputati - solamente Buzzi Ermanno e Papa Angelino e con le assoluzioni dallo stesso reato, di Papa Raffaele, per insufficienza di prove e degli altri imputati, per non aver commesso il fatto. Mentre per quanto attiene all'episodio della morte di Ferrari Silvio, veniva riconosciuto colpevole solamente Ferrari Fernando, con la modifica della originaria imputazione di omicidio volontario in quella di omicidio colposo; inoltre, De Anici Marco e Pagliani Pier Luigi (quest'ultimo ora deceduto) venivano riconosciuti colpevoli dei reati di detenzione e porto illegale di esplosivo, di munizioni da guerra e di una pistola (capi 19 e 20 della rubrica), infine, lo stesso Buzzi veniva riconosciuto colpevole dei reati minori indicati nei capi da 29 a 39 della stessa rubrica, per cui venivano irrogate le seguenti pene: al Buzzi, l'ergastolo per il delitto di strage, nonché anni sei di reclusione e lire 3 milioni di multa e mesi sei di arresto per i reati minori, al Papa Angelino per concorso nel delitto di strage e nei reati minori, alla pena complessiva di anni 10 e mesi 6 di reclusione; al Ferrari Fernando





do anni uno di reclusione per il reato di omicidio colposo in persona di Ferrari Silvio (capo 18 della rubrica) ed anni 5 di reclusione e lire 3 milioni di multa per i reati di detenzione, porto illegale di materiali esplosivi e tentata collocazione di un ordigno esplosivo al fine di incutere pubblico timore (capi 14 - 15 e 16 della rubrica) ed infine, al De Amici ed al Pagnani anni 5 di reclusione e lire 3 milioni di multa per i reati innanzi indicati.


Inoltre venivano assolti; lo stesso Ferrari Fernando, dalle imputazioni concernenti gli attentati minori (capi da 1 a 12 della rubrica) per insufficienza di prove, nonché il suddetto, il Buzzi, Papa Angelino e Raffaele, Giordano Cosimo, Guzzago Arturo, Arcaì Andrea, De Amici Marco, Ledrini Maddalena e Zanigni Benito, dagli altri reati rispettivamente ascritti ad eccezione di quello di cui al capo 13, con la formula piena. Dichiarava infine, non doverci procedere nei confronti del Buzzi, di Papa Angelino e Raffaele e del Giordano in ordine al reato di procurato allarme presso l'Autorità (art. 658 C.P.) e di Colsetto Raffaele, Giacomazzi Ombretta e Bonati Ugo in ordine ai rispettivi reati di falsa testimo-



30 11 70



nianza, perché estinti per intervenuta amnistia.  
Con la stessa sentenza veniva disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Brescia per l'eventuale promuovimento della azione penale nei confronti del Bonati per il delitto di strage. Avverso la sentenza di primo grado proponevano rituale impugnazione, il Pubblico Ministero, che lamentava le "sorprendenti" assoluzioni del Ferrari Fernando, di Buzzi, di Papa Angelino e Raffaele, del Giordani, di De Amici, del Ferrari Mauro, del Gussago, di Arcai, del Fusari, di Zenigni e della Lodrini dai rispettivi reati di cui innanzi, nonché il ritenuto reato di omicidio colposo in luogo di quello volontario originariamente contestato, infine, chiedeva la declaratoria di non punibilità prevista ex art. 376 Cod. Pen. - nei confronti della Giacomazzi e del Bonati per i rispettivi reati di falsa testimonianza, mentre il Buzzi, Papa Angelino, Ferrari Fernando, il De Amici ed il Pagliani lamentavano le rispettive condanna per i reati di cui sopra, nonché lo stesso Ferrari e Papa Raffaele le assoluzioni con formula dubitativa dai rispettivi reati, ed infine, la Giacomazzi, ed il Papa Angelino censuravano la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per






estinzione dei rispettivi reati di falsa testimonianza e di procurato allarme presso l'Autorità per intervenuta amnistia. La Corte di Assise di Appello di Brescia con la ricordata sentenza, previa riforma di quella di primo grado, si pronunciava nei modi dianzi indicati. In sostanza, i giudici di secondo grado, dopo aver premesso una severa critica al metodo di conduzione delle indagini da parte degli inquirenti, hanno completamente disatteso la ricostruzione accusatoria dei due episodi proposta da quest'ultimi, ponendo in rilievo con diffuse argomentazioni, l'assoluta inattendibilità della pretesa "confessione" dell'imputato Papa Angelino - peraltro ritrattata e dalle deposizioni dei principali testi di accusa Bonati Ugo e Giacomazzi Ombretta di cui hanno messo in evidenza, con critiche minuziose, le insanabili contraddizioni, le incertezze accusatorie e le incongruenze logiche, per cui sono pervenuti al convincimento che, non solo, tra la morte di Silvio Ferrari e la successiva strage di Piazza della Loggia non sussisteva - al contrario di quanto avevano sostenuto pervicacemente gli inquirenti - alcun collegamento, ma che le acquisite risultanze processuali, consentivano di



1906/5



formulare un giudizio di piena assoluzione di tutti gli imputati - ad eccezione del De Amici e del Bonati - dai rispettivi reati per i quali erano stati tratti a giudizio. Avverso la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione: il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia nei confronti di Papa Angelino, Papa Raffaele, Ferrari Fernando, De Amici Marco, Pagliani Pierluigi (ora deceduto), Fusari Sergio, Giacomazzi Ombretta e Bonati Ugo, nonché lo stesso imputato De Amici Marco.



Deduce, il primo, con unico complesso motivo, vizio di motivazione della sentenza impugnata sia per travisamento dei fatti che per contraddittorietà della motivazione. In particolare, per quanto attiene all'episodio della morte di Ferrari Silvio per il quale era stato assolto con formula piena Ferrari Fernando dall'imputazione di omicidio volontario, lamenta il Pubblico Ministero ricorrente; che i giudici di appello, sono pervenuti al convincimento della accidentalità del fatto, partendo dall'errato presupposto che il "Silvio" non appartenesse ad alcuna organizzazione eversiva dalla quale intendeva recedere e ciò in contrasto con quanto avevano, invece, proclamato il



000076




teste Rivarolo e Ferrari Mauro, e non tenendo  
inoltre, in debito conto, alcune pacifiche pre-  
messe fattuali e cioè: a) che il Ferrari Fernan-  
do era rimasto assieme al "Silvio" ininterrotta-  
mente dalle ore 15 del giorno 18 maggio 1974  
sino alle ore 2 del successivo 19 maggio (v. dep.  
Reggitti, Poli e Rizzetti); b) che i due avevano  
confessionato, insieme quella notte, una bomba  
nella taverna di casa Ferrari, che doveva esse-  
re collocata dallo stesso "Silvio" (v. dep. Mar-  
tinelli); c) che le modalità dello scoppio dell'or-  
digno evidenziate dai periti, portavano ad esclu-  
dere, secondo il Pubblico Ministero, la ritenu-  
ta accidentalità del fatto, in quanto l'esplosio-  
ne era avvenuta mentre la vittima si trovava fer-  
ma a cavallo della vespa e con i piedi poggiati  
sulla terra, tanto vero che il veicolo <sup>veniva</sup> intervenuto con  
il cambio "a folle" e che un pezzo del filtro del-  
l'aria venne trovato conficcato nel polpaccio  
che ancora, secondo i chiarimenti forniti in di-  
scussione dai periti, era da escludersi: che l'or-  
digno fosse esploso per manomissione da parte del-  
la vittima, perché altrimenti sarebbero state ri-  
scontrate delle mutilazioni agli arti superiori,  
che per cause dovute ad urto o scabbalzi della ve-


INVESTIGAZIONE  
PUBBLICA  
P. M.  
P. M.  
P. M.




000077



spa, e ciò per la posizione della ruota anteriore completamente sterzata a sinistra e per l'assenza di tracce di frenata; che inoltre, non potevano ritenersi fondate le altre prospettate ipotesi: di un macroscopico errore nella regolazione della sveglia, avendo il "Silvio" una notevole progressiva esperienza in attentati del genere, o di un improvviso malore, peraltro non confortato dalla deposizione del teste Feriti, o infine, di autocostruzione dovuta al fatto che il tritolo quando raggiunge una determinata temperatura brucia e può anche esplodere, ma in tal caso ciò era egualmente da escludere, perché l'unica fonte di calore era la "marmitta" della vespa che era ben lontana dall'esplosivo, il quale si trovava, invece, sulla pedana, tanto vero che non venne neppure coinvolta dall'esplosione. Pertanto, secondo il Pubblico Ministero ricorrente, la tesi della accidentalità del fatto non trovava alcuna concreta rispondenza nelle risultanze processuali acquisite, le quali, al contrario, se correttamente valutate, avrebbero dovuto indurre i giudici di secondo grado, a discutere tutt'al più sulla natura dolosa o colposa della responsabilità di Ferrari Fernando in ordine alla morte di "Sil-






vio".

Inoltre, per quanto attiene all'assoluzione con formula piena dello stesso Ferrari Fernando dalle imputazioni di cui ai capi da 1 a 12 della rubrica, rileva il Pubblico Ministero ricorrente, che il giudizio assolutorio della Corte, deriva da una errata valutazione degli elementi di prova al riguardo. In particolare, i giudici di appello, non avevano tenuto in debito conto, la deposizione del teste Martinelli, da cui si rilevava secondo il ricorrente, che il "Nando" era perfettamente a conoscenza delle azioni eversive poste in essere da "Silvio" e da chi, questi, si riceveva le armi e l'esplosivo, per cui poiché era escluso che il suddetto avesse potuto ricevere tali confidenze dallo stesso "Silvio" perché quest'ultimo secondo quanto aveva dichiarato Ferrari Mauro, non lo riteneva suo amico, e né si fidava di lui, avrebbero dovuto trarre la logica conclusione che il "Nando" avendo riferito, con dovizia di particolari, alcuni <sup>per il caso di cui</sup> attentati, doveva essere un terrorista, che apparteneva alla stessa organizzazione eversiva del "Silvio" e con questi aveva partecipato alle azioni terroristiche indicate nei suddetti capi di imputazione. Inoltre,




11/1/79



per quanto attiene all'episodio della strage di Piazza della Loggia, lo stesso Pubblico Ministero dopo aver premesso, che l'opera di demolizione, da parte dei giudici di appello, della ricostruzione accusatoria della strage si era svolta solo attraverso una critica "puntigliosa" delle dichiarazioni di Papa Luigi, della "confessione" di Papa Angelino, delle parziali ammissioni di Papa Raffaele e delle deposizioni dei testi Ombretta Giacomazzi e Bonati Ugo senza ricercare, invece, se i suddetti elementi di accusa, avessero trovato o meno un adeguato ed obiettivo riscontro nelle altre risultanze processuali, è passato ad esaminare singolarmente le prove di accusa ponendo in rilievo: che le dichiarazioni di Papa Luigi dovevano ritenersi attendibili, in quanto ove il suddetto fosse stato mosso da rancore personale nei confronti del Buzzi, lo avrebbe accusato della strage, in sede di presentazione della denuncia il 27.1.1975 e non già successivamente il 31 dello stesso mese di gennaio, allorquando il figlio Domenico, di ritorno da una visita in carcere ai fratelli Angelino e Raffaele, lo aveva aspramente rimproverato, per conto di questi ultimi, per aver sporto la denuncia nei confronti del Buzzi che






19860


persona estremamente pericolosa "avendo messo le bombe in piazza della Loggia"; che inoltre, la "confessione" del 6.3.1975 di Papa Angelino - che aveva segnato una svolta decisiva nelle indagini aveva trovato sostanziale conferma nelle deposizioni dei testi Bonati e Savoldi e nella descrizione precisa degli oggetti relativi alla confezione dell'ordigno esplosivo, ritenuta veritiera dai periti di ufficio; che ancora, le parziali ammissioni di Papa Raffaele relative alla sua partecipazione assieme al Giordano alla riunione mattutina del 28.5.1974 al Bar dei Miracoli, ove si trovava il Buzzi con gli altri, aveva trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni del fratello "Angelino" e nella deposizione del Bonati; che infine, le deposizioni di Ombretta Giacomazzi e dello stesso Bonati, che secondo lo stesso Pubblico Ministero erano state "sbrigativamente liquidate" dai giudici di appello come inattendibili e contraddittorie essendosi progressivamente adeguate a quanto gli altri imputati o testi avevano riferito, invece, comparativamente esaminate, avevano trovato puntuali riscontri obiettivi, che andavano valutati in un contesto globale degli elementi di prova acquisiti. Pertanto, secondo il




100081



Pubblico Ministero l'accusa di strage e dei relativi reati connessi (capi 22, 22 e 23 della rubrica) andava ripristinata oltre che nei confronti del Buzzi - già deceduto - anche a carico di Papa Angelino, Papa Raffaele e Pagliai Pierluigi - ora deceduto - nonché a carico di Ferrari Fernando e De Amici Marco, questi ultimi, secondo il ricorrente, elementi importanti della eversione nera bresciana, i cui alibi non potevano ritenersi convincenti. Infine, per quanto riguardava lo stesso De Amici - ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 19 e 20 della rubrica - lamenta il Pubblico Ministero l'esiguità della pena irrogata al suddetto dai giudici di merito, i quali non avevano tenuto in debito conto, sia la gravità obiettiva dei fatti che la pericolosità sociale dell'imputato. Per quanto riguarda, poi, il ricorso di De Amici Marco, questi deduce, con unico motivo, vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di detenzione e porto illegale di esplosivo e di una pistola (capi 19 e 20 della rubrica) perché fondata, a suo avviso, su incerti e contrastanti elementi di prova, che non offrivano, di certo, alcuna sicura affidabilità per l'affermazione della sua colpevolezza.





za per tali reati.

Infine, con memoria depositata il 17.11.1983 la difesa di Papa-Angelino, dopo aver prenesso una severa critica al ricorso del Pubblico Ministero, ponendone in rilievo le incongruenze ed il travisamento dei fatti, ha puntualizzato, con diffuse argomentazioni, gli elementi, che invece dimostravano la completa estraneità dell'Angelino ai gravi reati ascrittigli, censurando, infine, l'ammissibilità del ricorso medesimo, che verteva, secondo la stessa difesa, unicamente sulla scelta e l'apprezzamento delle risultanze processuali operate dai giudici di merito.

Osserva, preliminarmente, il Collegio, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei




confronti : a) di Pagliai Pierluigi in ordine ai reati ascrittigli, perché estinti per morte del

reo avvenuta in Roma il 5 novembre 1982; b) di Ferrari Fernando, Papa Angelino, Papa Raffaele, Giacomazzi Ombretta, Pusari Sergio e Bonati Ugo in ordine ai rispettivi reati di danneggiamento (capi 4 e 12 della rubrica), di procurato allarme presso l'Autorità (capo 13) e di falsa testimonianza (capi 41; 46, 56 e 59 della medesima rubrica), perché ricompresi tra quelli per i quali




111 00



é stata concessa l'amnistia con D.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, per cui non ricorrendo alcuna delle ipotesi di esclusione previste dal decreto suddetto, essi vanno dichiarati estinti per tale causa.

Passando, poi, all'esame del ricorso del Procuratore Generale, esso di appalesa parzialmente fondato, e pertanto va accolto nei limiti qui di seguito indicati. Invero, lamenta sostanzialmente il Pubblico Ministero requirente, con diffuse argomentazioni, che la sentenza impugnata, dopo aver effettuato un attento esame analitico degli elementi di prova a carico degli imputati, aveva, poi, singolarmente svalutati detti elementi, attraverso una critica "puntigliosa" che partendo da una preconcetta diffidenza nei confronti della metodologia delle indagini condotta dagli inquirenti, per l'acquisizione delle prove - e severamente criticata - aveva poi, posto in rilievo solamente le contraddizioni, le incongruenze e le falsità: delle dichiarazioni di Papa Luigi, della confessione di Papa Angelino, delle parziali ammissioni di Papa Raffaele e delle deposizioni accusatorie dei testi Ombretta Giacomazzi e Bonati Ugo senza ricercare, invece, se i suddetti ele-






menti di accusa avessero trovato, almeno in parte un qualche collegamento tra di loro o un adeguato ed obiettivo riscontro nelle altre risultanze processuali. La censura é fondata.

Invero, dall'attento e meditato esame del processo, nei limiti propri di questa Sede, di legittimità, non può non rilevarsi il vizio logico di motivazione della sentenza impugnata, in quanto l'apprezzamento degli elementi di prova é stato effettuato in modo del tutto frammentario e disarmonico, di talché appaiono possibili conclusioni diverse da quelle alle quali siano pervenuti i giudici di appello, se avessero effettuato, una disamina più coerente, logica e coordinata, delle risultanze processuali. Infatti, se é vero che per il principio del libero convincimento - a cui si ispira il vigente sistema processuale italiano - il giudice ha la piena libertà di valutazione dei mezzi di prova, senza alcun ordine di precedenza, per cui può anteporre la prova specifica a quella generica, la critica alla storica, l'indiretta alla diretta, tuttavia non può disconoscersi che tutti gli elementi probatori debbono essere armonicamente coordinati tra di loro, in una concatenazione logico-giuridica, così da perve-



31/1/50




nire, nella loro valutazione complessiva, al giudizio finale di responsabilità a meno dell'imputato.

Ora, nella fattispecie in esame, siffatto raccordo logico-giuridico degli elementi di prova acquisiti é del tutto mancato, in quanto i giudici di appello, hanno criticato singolarmente i mezzi di prova acquisiti, mettendone in rilievo le gravi contraddizioni e le palesi falsità omettendo, però, di valutare, attraverso un'attenta visione unitaria del processo, che talune parti di essi avevano, invece, trovato sicuro conforto in altre risultanze processuali.



In particolare, per quanto attiene all'episodio della morte di Ferrari Silvio - addebitato a Ferrari Fernando a titolo di colpa dai giudici di primo grado e ritenuto, invece, accidentale da quelli di appello - si osserva: 1) che i due, come rilevasi dalle testimonianze acquisite, si conoscevano perfettamente ed operavano in <sup>piena</sup> perfetta sintonia perché professavano la medesima fede politica (v. dep. Martinelli, Oneda, Marinoni e Colgato) 2) che il Ferrari Fernando era a conoscenza degli attentati terroristici compiuti dal "Silvio" e da cui questi si procurava l'esplosivo (c. dich. Gussago, dep.






Martinelli e Motta); 3) che i suddetti due erano stati, sicuramente, per lungo periodo assieme dalle ore 15 del giorno 18 maggio sino alle ore 2 del successivo 19 maggio - cioè una ora prima della morte del "Silvio" - come rilevati dalle deposizioni dei testi Reguitti, Rizzotti, Bombardinti, Giacomazzi e Martinelli; 4) che il "Fernando" subito dopo la morte del suo amico, si era preoccupato di contattare i testi per limitare il più possibile, il tempo della sua permanenza con il "Silvio" al fine di allontanare i sospetti su di sé (v. dep. Bergamaschi, Motta e Truzzi); 5) che ancora, i suddetti, erano stati soli per lungo tempo nella taverna di "Villa Ferrari" come si rilevava dai portacenere rinvenuti pieni di mozziconi di sigarette (v. dep. Reguitti); 6) che dalla deposizione del teste Martinelli, confermata dal teste Oneda, si rileva che il "Nando" aveva riferito, di aver preparato, assieme al "Silvio" una bomba nella taverna della villa Ferrari, aggiungendo, che avevano provato con una miccia, ma che essa non era andata bene, tanto vero che si era scottato un dito per cui avevano optato per una bomba ad orologeria; 7) che il "Nando" per sua stessa ammissione, ha riferito: che nella notte fra il 18 e 19 maggio il



11/10/1




"Silvio" lo aveva messo al corrente della sua intenzione di fare un attentato e di avere in casa del tritolo; 8) che infine, lo stesso "Silvio" si trovava in quella notte in stato di quasi ebbrezza, come rilevasi sia dalla deposizione del fratello Mauro che lo aveva visto monitorare che dall'alto tasso alcoolemico rinvenutogli nel sangue in sede di autopsia. Ora, siffatti elementi di prova sono stati esaminati dai giudici di appello in una visione frammentaria e disorganica che muovendo da una severa critica ai metodi con cui erano state assunte le prove, hanno posto in luce solamente le contraddizioni e le inverosimiglianze delle singole testimonianze raccolte, senza peraltro raccordare le stesse tra di loro e con le altre risultanze processuali, al fine di accertare se esse, o parti di esse, avessero trovato sulla base di un'attenta verifica, validi elementi obiettivi di convalida, e quindi pervenire, attraverso la loro complessiva valutazione sul piano logico e giuridico, alla certezza o meno dei fatti a cui l'indagine era diretta.



Pertanto, su tale punto, sussiste un vizio logico di motivazione della sentenza che muovendo da una indagine analitica dei mezzi di prova, non è per





venuta, attraverso gli opportuni collegamenti di essi, ad una coerente valutazione di sintesi, che abbia tenuto conto di tutti gli elementi di fatto acquisiti, ed in particolare, di quelli su cui sussistono convergenze o riscontri obiettivi, per cui il giudizio finale che ne è derivato, non può ritenersi appagante.


Naturalmente tale vizio di motivazione si rileva anche in ordine al più grave episodio della strage di piazza della Loggia che ha cagionato, come si è visto, la morte di otto persone ed il ferimento di oltre cento.

Infatti, anche in questo caso, l'apprezzamento critico degli elementi di prova da parte dei giudici di appello, si è svolto in modo del tutto frammentario e disarticolato, senza una visione unitaria e complessiva delle risultanze processuali, al fine di stabilire, se esse convergevano tutte in un'unica direzione di sostegno della tesi accusatoria, oppure, mancando tale rigorosa univocità convergente, esse potevano condurre soltanto a conclusioni di probabilità o addirittura di possibilità, non certamente sufficienti per una pronuncia di condanna.

Su tale aspetto fondamentale della valutazione del-




111159



le prove la sentenza impugnata non ha fornito una risposta soddisfacente, in quanto i giudici di appello muovendo da una preconcepita diffidenza nei confronti dei metodi di indagine, di cui hanno messo in rilievo: i lunghi e stressanti interrogatori notturni che si protraggono per moltissime ore, il continuo ricorso all'isolamento carcerario degli inquisiti e dei testi reticenti, prolungato oltre ogni ragionevole limite con effetti disgreganti sulla loro personalità e sulla psiche, i metodi suggestivi con cui, talvolta venivano assunte talune testimonianze, ed infine le irrituali riconoscizioni ed i riconoscimenti fotografici, sono pervenuti al convincimento che gli elementi di prova così acquisiti ed in particolare: le dichiarazioni di Papa Luigi, le deposizioni accusatorie di Bonati Ugo, di Giacomazzi Ombretta e degli altri testi, nonché la "confessione" di Papa Angelino e le parziali emissioni di Papa Raffaele, essendo stati assunti in modo irrituale dagli inquirenti, non offrivano alcun serio elemento di attendibilità a sostegno della ricostruzione accusatoria del grave episodio di strage, anche perché i predetti mezzi di prova, singolarmente valutati, non avevano resistito al




171550




vaglio critico, stante le successive ritrattazioni, le vistose inverosimiglianze, ed infine, le palesi contraddizioni.

Ora, dall'attenta lettura degli atti non può non rilevarsi che talune critiche ai metodi di conduzione delle indagini per l'acquisizione degli elementi di prova appaiono fondate, tuttavia ciò non deve condurre ad una preconcetta svalutazione di essi, in quanto questa Corte ha già avuto modo di statuire che per il principio fondamentale del libero convincimento, è consentito al giudice di merito di attingere il proprio giudizio da tutti gli elementi di prova - anche irrualmente raccolti, purché, naturalmente, non vietati dalla legge - quando siffatti elementi opportunamente collegati tra di loro, trovino obiettivo riscontro in altri mezzi di prova acquisiti. A ciò aggiungasi che le deposizioni rese dai testimoni trattenuti in stato di arresto a norma dell'art. 359 Cod. Proc. Pen., non possono essere svalutate in base al semplice presupposto che il magistrato inquirente abbia potuto in qualche modo, turbare il genuino sviluppo delle acquisizioni, facendo, sia pure involontariamente, prevalere un suo personale convincimento sui dati di fatto, quanto ciò non risulti

Instruzione




110521



dimostrato, con assoluta certezza, da altre acquisizioni essendo del tutto inconferante, a tale fine, il mero richiamo alla coincidenza delle ritrattazioni effettuate successivamente dai testi. Infine, non appaiono fondati i rilievi che le dichiarazioni accusatorie provenivano per lo più da persone di giovanissima età, facilmente suggestionabile ovvero, affette da immaturità psichica, per cui, secondo la sentenza, non offrivano alcun serio fondamento di attendibilità, in quanto è appena il caso di rilevare, che il giudice ha l'obbligo al fine di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che esse siano conseguenti ad un processo di auto od etero suggestione oppure di esaltazione o fantasia, da sottoporre le accuse medesime, ad attenta verifica, maggiormente incisiva nella specie, onde accertare se le dichiarazioni suddette o parti di esse trovino obiettivo riscontro tra di loro o con altri elementi di convalida già acquisiti. Tanto premesso, passando ora all'esame dei singoli elementi di prova, nei limiti propri di questa sede di legittimità, al fine di verificarne i punti di obiettiva convergenza, riservando ovviamente, ai giudici di merito ogni discrezionale valutazione, <sup>va</sup> rilevato: che le dichiarazioni di




11112




Papa Luigi di aver appreso dal figlio Domenico - che a sua volta lo aveva saputo in carcere dai fratelli Angelino e Raffaele - che il Buzzi aveva messo le bombe in piazza della Loggia, anche se smontate dal Domenico, hanno trovato obiettivo riscontro sia nel fatto che, quest'ultimo, effettivamente si era recato il 29 gennaio 1975 in carcere a trovare i fratelli, che nella iniziale deposizione del teste Fusari, e nel successivo comportamento dello stesso Domenico il quale avendo appreso che il 31 gennaio il padre era stato convocato dai carabinieri, si era reso irraggiungibile; che inoltre, la confessione del 6.3.1975 di Papa Angelino, aveva trovato talune significative conferme nelle deposizioni del teste Bonati sia per quanto riguardava: la riunione preparatoria dell'attentato la sera del 27 maggio al Bar dei Miracoli, che la coincidente descrizione di particolari tecnici per la costruzione della bomba - minuziosamente precisati dai suddetti - senza che avessero avuto alcun contatto tra di loro; inoltre il particolare dell'oggetto metallico cilindrico inserito tra i candelotti di tritolo, riferito dall'Angelino è stato ritenuto verosimile dal perito Schiavi, in quanto l'oggetto descritto, avrebbe potuto essere





il detonatore che è quasi sempre di alluminio, ed ancora, l'ora dell'allestimento del palco nella piazza (7, 7,30) è stata confermata nell'immediatezza dei fatti, dal teste Savoldi, anche se contrastata da una successiva certificazione del Comune prodotta a cinque anni di distanza dai fatti medesimi, ed infine, il successivo ritorno dopo l'attentato al bar dei Miracoli, ove l'Angelino aveva rinvenuto la sola proprietaria ed una signora che l'aiutava nelle faccende, è stato confermato dalla teste Romano Itala. Pertanto, a parere del Collegio, non è appagante la motivazione della sentenza sul punto, con cui viene disattesa la suddetta "confessione" dai giudici di merito, i quali non hanno tenuto in alcun conto quanto ha più volte statuito questo Supremo Collegio in proposito, e cioè, che la confessione in sede penale, non soggiace alle regole che governano quella civile la quale postula, come è noto, la inscindibilità del suo contenuto, mentre, per la prima, in virtù del principio del libero convincimento del giudice, è consentito a quest'ultimo, di riconoscere per vera tutta la confessione o soltanto talune parti di essa, oppure di ripudiarla totalmente, ma in tal caso se occorre una motivazione ancora più severa ed



tenta, che dopo aver posto in rilievo le parti della confessione eventualmente coincidenti con le altre risultanze processuali, dimostri, con argomentazioni logico-giuridiche, che anche sotto tale profilo, essa era da ritenersi del tutto inattendibile. Inoltre, per quanto attiene alle deposizioni dei testi Giacomazzi e Bonati - ritenuti dall'accusa " i pilastri " della ricostruzione accusatoria della strage di Piazza della Loggia - i giudici di appello dopo aver posto in rilievo, attraverso una minuziosa disamina, le contraddizioni e le inverosimiglianze delle deposizioni suddette, anche perché rese da persone trattate per lungo tempo in stato di arresto e di isolamento carcerario, sono pervenuti al convincimento che le dichiarazioni della Giacomazzi e del Bonati non offrivano alcun serio affidamento, tuttavia, però anche in questo caso, è mancata un'attenta verifica se talune parti delle predette deposizioni, avessero trovato o meno, obiettivo riscontro nelle altre risultanze processuali. Pertanto, anche su questo punto, la motivazione della sentenza non si è ispirata al costante principio giurisprudenziale di questo Supremo Collegio, secondo cui l'apprezzamento delle prove testimo-





- 52 -

niali va compiuto con procedimento razionale che muovendo da una indagine analitica di essi, segua una valutazione di sintesi <sup>la quale</sup> che tenga conto degli eventuali raccordi tra di loro e con gli altri elementi di prova acquisiti, in una visione complessiva ed unitaria del processo. In particolare, dalle dichiarazioni del Bonati si rileva che questi nel pomeriggio del 27.5.1974 si era recato nell'abitazione del Buzzi ove aveva visto, attraverso la porta della camera da letto, dei fili di rame, del nastro adesivo, un saldatore, delle forbici e quattro o cinque candelotti esplosivi legati assieme con del nastro adesivo, ora tale circostanza, come si è visto, ha trovato obiettivo riscontro sia nella confessione di Papa Angelino che ha descritto minuziosamente gli stessi oggetti, da lui visti in altra occasione, pur non avendo avuto alcun contatto con il Bonati, che nell'ammissione del Buzzi, il quale ha riconosciuto che effettivamente il Bonati era stato a casa sua nel tardo pomeriggio del giorno 27 maggio.

Del pazzi la circostanza che lo stesso Bonati si era recato nella mattinata del giorno 28 dal giudice Arcaï su consiglio del Buzzi, ha trovato adeguato e conforto nelle ammissioni di quest'ultimo, e nella






deposizione del teste Arcai il quale ha precisato di aver visto un giovane "tutto ansante e trafelato che si era presentato quasi in coincidenza al momento della strage".

Inoltre la descrizione fatta dal Bons-ti in ordine alla riunione al Bar dei Miracoli la mattina del giorno 28 maggio alle modalità con cui l'ordigno venne collocato nel cestino porta-rifiuti di Piazza della Loggia, hanno trovato sostanziale conforto nelle dichiarazioni di Papa Angelino. Mentre per quanto attiene alla teste Giacomazzi, se è vero che quest'ultima ha fornito numerose dichiarazioni accusatorie per lo più contraddittorie, poi ritrattate, ed infine nuovamente confermate, tuttavia anche in questo caso sarebbe stato necessario, prima di definire la teste "un elemento irresponsabile" o "una personalità isterica" di nessuna affidabilità, verificare, attraverso un'attenta disamina, quali parti delle sue dichiarazioni avessero trovato obiettivo riscontro nelle altre risultanze processuali, tenendosi presente che la Giacomazzi era la confidente di alcuni personaggi di primo piano del terrorismo nero di Brescia - tra cui il Buzzi - per cui talune circostanze riferite dalla teste, quali la telefonata ricevuta




110007



dallo stesso Buzzi verso la mezzanotte del 27 maggio da Milano che lo collega, in un momento immediatamente precedente alla strage, all'eversione nera milanese, è stata effettivamente ammessa dal Buzzi e da Papa Raffaele, i rapporti di conoscenza e di esaltazione politica del Buzzi e di Ferrarì Mando hanno trovato sostanziale conforto nelle deposizioni dei testi Marinoni, Martinelli e Bonati, la riunione preparatoria della strage, la sera del 27 maggio al bar dei Miracoli, con la partecipazione del "Mando" e del De Amici ha trovato adeguato riscontro nella confessione del 16. 7.1975 di Papa Angelino e nelle dichiarazioni del Buzzi e del Bonati, ed infine, la "confidenza" ricevuta dal Buzzi che questi aveva confezionato la bomba ha trovato obiettiva conferma sia nelle coincidenti dichiarazioni del Bonati e dell'"Angelino": i quali hanno precisato di aver visto nella camera da letto del Buzzi - il giorno precedente alla strage - dei fili di rame, dei candolotti di tritolo ed altro materiale per la preparazione dell'ordigno, e sia nei due volantini preannunciatori gravi attentati, inviati nei giorni immediatamente precedenti alla strage, e sicuramente attribuiti al Buzzi dalla perizia grafotecnica. Inoltre, per







quanto attiene alla posizione di Ferrari Nando e di De Amici Marco, le dichiarazioni accusatorie dei testi Martinelli, Veschetti, Bonati, Giacomazzi e Marinoni, nonché dei coimputati Papa Angelino e Raffaele che collegano la partecipazione del "Nando" ai due episodi, e quella del De Amici al solo delitto di strage, anche se contenevano vistose contraddizioni e palese falsità, tuttavia esse andavano opportunamente raccordate tra di loro e con le altre risultanze processuali, onde verificare, alla luce degli alibi forniti dagli imputati, l'eventuale responsabilità di questi ultimi, mentre al contrario, i giudici di appello, partendo da una preconcetta diffidenza nei confronti delle persone suddette, hanno valutato le loro dichiarazioni in modo disarticolato, senza una visione unitaria e complessiva del quadro accusatorio e non tenendo, altresì, conto che talune parti delle lunghe dichiarazioni dei testi e dei coimputati avevano trovate come si è visto, obiettivo riscontro tra di loro e con le altre risultanze processuali, ed in particolare, con il riconoscimento, in sede di ricognizione del "Nando" e del De Amici da parte del Papa Angelino e del Bonati. Né vale obiettare che i riconoscimenti suddetti erano avvenuti in modo irritus-



J 11177



le, in quanto questa Corte ha già avuto modo di statuire, con plurime decisioni, che il giudice può trarre gli elementi di prova, ai fini del proprio convincimento, anche dalle ricognizioni irriformali e dai riconoscimenti fotografici, quando essi diano concreti elementi di affidabilità. Infine, per quanto attiene alla posizione di Papa Raffaele, le parziali ammissioni rese da quest'ultimo in istruttoria e poi ritrattate, di essere stato la mattina del 28 maggio al bar dei Miracoli, nonché quella resa in dibattimento, di aver appreso dal Buzzi che Buzzi che questi stava programmando "uno scherzo" ai comunisti andavano raccordate con le dichiarazioni del Bonati e dell'"Angelino" i quali avevano precisato: il primo, che il Buzzi la mattina del 28 maggio si era recato con la sua autovettura all'abitazione dei fratelli Papa per condurli al suddetto Bar, ed il secondo, che effettivamente lo stesso Buzzi aveva riferito di voler fare "uno scherzo" ai comunisti, per cui è mancata, anche in questo caso, una puntuale verifica ed una armonica coordinazione delle dichiarazioni dell'imputato suddetto, con le altre risultanze processuali, per cui la motivazione della sentenza sul punto è manchevole, e del tutto insoddisfacente.






Mentre va rigettato il ricorso del Pubblico Ministero nella parte cui lamenta l'esiguità della pena irrogata dalla Corte di merito al De Amici, per i reati di detenzione e porto illegale di una quantità imprecisata di esplosivo e di munizioni, nonché di una pistola. Al riguardo giova rilevare che i giudici di appello, nell'ambito della loro discrezionalità e della legge, tenute presenti l'esistenza dei fatti addebitati all'imputato e la sua personalità, hanno ritenuto irrogare al suddetto, la pena complessiva di anni tre, mesi quattro di reclusione e lire 500.000 di multa, per cui tale giudizio discrezionale di adeguatezza della sanzione, essendo la logica conclusione di una completa valutazione della suddetta azione criminosa in riferimento alla personalità dell'imputato, poiché è adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. Del pari va rigettato il ricorso del De Amici afferente al tema della responsabilità per i reati suddetti (capi 19 e 20 della rubrica).


Invero, il ricorrente muove una serrata critica all'apprezzamento logico delle prove effettuato dai giudici di merito, la cui evidente finalità è di ottenere una diversa e più favorevole valutazione delle stesse. Ma la censura è infondata, in quanto





i giudici di appello, hanno esposto con chiarezza le ragioni per cui hanno ritenuto sicuramente provata la responsabilità del De Amici in ordine ai reati di cui sopra, servendosi di argomenti dedotti: dalle <sup>parziali</sup> ammissioni dello stesso imputato il quale ha confessato la detenzione ed il porto delle cartucce, negando però la detenzione ed il porto dell'esplosivo e della pistola, nonché dalla deposizione della teste Marinoni la quale ha precisato, che durante il viaggio di ritorno da Parma, approfittando dell'assenza momentanea del De Amici, aveva aperto il sacchetto di plastica, rinvenendovi una pistola, dei proiettili ed un pacco contenente della polvere granulosa, per cui la <sup>particolare</sup> entità del ricorrente, intesa ad ottenere sostanzialmente una rivlutazione degli elementi probatori acquisiti, non può trovare fondato ingresso in questa sede, in quanto la sentenza ha fornito corretta ragione del convincimento dei giudici sul punto, con motivazione esauriente che si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte deve concludersi: 1° che sussistendo, in parte, il denunciato vizio invalidante di motivazione, dedotto dal P.G., e non essendosi la sentenza impugnata attenuta ai consolidati prin-





cipi giurisprudenziali dianzi enunciati, afferenti:  
 al modo di valutazione degli elementi di prova  
 all'armonica coordinazione di essi, non solo tra  
 di loro, ma anche con le altre emergenze proces-  
 suali, onde verificare in tutto e in parte la cre-  
 dibilità, ed infine, al giudizio di sintesi delle  
 varie prove raccolte e complessivamente valutate  
 in una visione coordinata e unitaria del quadro ac-  
 cusatorio, il ricorso del Pubblico Ministero va par-  
zialmente accolto, con annullamento della sentenza  
impugnata nei confronti di Ferrari Fernando, Papa  
Angelino, Papa Raffaele e De Amici Marco limitata-  
mente ai reati di cui ai capi 1 - 2 - 3 - 5 - 6 -  
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 22  
e 23 rispettivamente ascritti ai suddetti, con rin-  
vio degli atti alla Corte di Assise di Appello di  
 Venezia, la quale in piena libertà di giudizio,  
 provvederà al nuovo riesame del procedimento, atte-  
 nendosi ai principi giurisprudenziali sopra enuncia-  
 ti; 2) che nel resto, va rigettato il ricorso del  
 Procuratore Generale; 3) che va rigettato, altresì,  
 il ricorso di De Amici Marco con la condanna di que-  
 st'ultimo al pagamento delle spese del procedimen-  
 to e della somma di Lire 200.000 alla Cassa delle  
 Ammende. Infine, Papa Angelino, Papa Raffaele, Fer-





rari Fernando e De Amici Marco vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Bazoli Luigi, Bolognesi Remo e Zanardini Arnaldo rappresentate e difese dall'avv.to Giuseppe Frigo, spese che si ritiene liquidare in complessive lire settecentomila - ivi compreso lire 500.000 per onorario di difesa.


P. T.M.

Visti gli art.li 537 - 539, 543 e 549 Cod. proc.

Penale

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti: 1) Pagliai Pierluigi in ordine ai reati ascrittigli, perché estinti per morte del reo; 2) Ferrari Fernando, Papa Angelino, Papa Raffaele, Giacomazzi Ombretta, Fusari Sergio e Bonati Ugo in ordine ai rispettivi reati di danneggiamento (capi 4 e 12) di procurato allarme presso l'Autorità (capo 13) e di falsa testimonianza (capi 41 - 46 - 56 e 59) che dichiara estinti per l'amnistia di cui al D.P.R. 4 agosto 1978 n. 413.

In accoglimento parziale del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ferrari Fernando, Papa Angelino, Papa Raffaele e De Amici Marco limitatamente ai reati di cui ai capi 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-18-21-



22 e 23 della rubrica rispettivamente ascritti -  
 e rinvia gli atti alla Corte di Assise di Appello  
 di Venezia per nuovo giudizio; Rigetta nel resto  
 il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta al-  
 tresì, il ricorso di De Amici Marco che condanna  
 al pagamento delle spese del procedimento e della  
 somma di Lire 200.000 alla Cassa delle Ammende.  
 Condanna, altresì, Papa Angelino, Papa Raffaele,  
 Ferrari Fernando e De Amici Marco alla refusione  
 delle spese sostenute dalle parti civili Bazoli  
 Luigi, Bolognesi Memo e Zanardini Arnaldo rappre-  
 sentate e difese dall'avvocato Giuseppe Frigo,  
 spese che liquida in complessive lire settecento-  
 mila - ivi comprese lire cinquecentomila per onora-  
 rio di difesa.

Così deciso in Roma il 30 novembre 1983.

IL PRESIDENTE

Ecc. dott. MARCO DI MARCO

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. MARCELLO DE LILLO  
 R CANCELLIERE

(Dr. Carlo Maris)

È copia conforme all'originale  
 Brescia, li 19/3/84

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

II - 5 APR 1984

IL CANCELLIERE

È copia conforme all'originale  
 Roma, li 9-4-1984

IL CANCELLIERE

